

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
proponente la completazione del decreto legislativo
che assegna indennità di carovita ai dipendenti ed ai pensionati
dello Stato

(del 23 dicembre 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il decreto legislativo del 17 febbraio 1958 prevede il versamento di indennità di rincaro ai pensionati che hanno diritto di ricevere prestazioni dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. L'indennità è fissata in un tanto per cento della pensione percepita e stabilita sul guadagno assicurato al momento del collocamento a riposo. E' noto che alcuni Comuni versano ai docenti dei supplementi di stipendio oltre quello stabilito dalla legge cantonale del 5 novembre 1954. Questi aumenti sono assicurati agli effetti della pensione in applicazione dell'art. 6 della legge 25 marzo 1957 sulla C.P. e in base alla prassi sinora seguita dalla Cassa pensioni del corpo insegnante ad eccezione dei compensi di direzione, delle gratificazioni, delle indennità di famiglia e per i figli e in genere tutte le indennità aventi carattere straordinario. La Cassa pensioni dei docenti ha computato nel guadagno assicurato buona parte di questi aumenti e su questi importi ha corrisposto la pensione.

Con l'aggiornamento degli organici, taluni Comuni hanno sensibilmente aumentato i supplementi di stipendio per i docenti delle scuole maggiori, delle scuole elementari e delle case dei bambini: per i docenti delle scuole professionali e commerciali comunali hanno addirittura, proceduto all'integrazione, quasi completa, del maggiorato costo della vita, nello stipendio vero e proprio. In quest'ultimi casi, il corrispondere l'indennità di carovita sulla pensione fissata in base al nuovo stipendio, significherebbe compensare due volte l'aumento del costo della vita: una volta assegnando la pensione sul maggiorato guadagno ed una seconda volta versando l'indennità normale di carovita.

Secondo l'art. 28 della legge 25 marzo 1957 sulla C.P. *i contributi dovuti sui supplementi comunali* (7 % annuo, 100 % sugli aumenti ecc.) vanno totalmente a carico dei Comuni interessati.

L'aggiornamento dei supplementi comuni fa sorgere un nuovo problema, finora mai esaminato: quello a sapere se anche l'indennità di carovita versata dallo Stato ai docenti comunali pensionati (elementari, professionali e case dei bambini) non debba esser posta a carico dei Comuni nella stessa misura del carovita corrisposto ai docenti attivi.

Il problema potrà esser riesaminato quando si procederà ad una revisione generale del decreto che autorizza il versamento d'indennità di rincaro ai pensionati: per il momento ci *limitiamo a proporvi di non più versare indennità di carovita sulla parte di pensione calcolata su supplementi di stipendio accordati dai Comuni e di non corrisponderne ai docenti delle scuole professionali e commerciali comunali*. I supplementi di stipendio assegnati dai Comuni interessano esclusivamente i Comuni e non lo Stato così come gli stipendi dei docenti delle scuole professionali e commerciali sono retti da disposizioni prese dai Comuni. In questi casi spetta quindi, secondo noi, ai Comuni di eventualmente versare indennità di rincaro e non al Cantone.

Gli ultimi aggiornamenti degli organici comunali hanno effetto retroattivo al 1. gennaio 1956: è quindi indispensabile che anche le disposizioni aggiuntive

che vi proponiamo abbiano ad aver vigore dal momento che gli aumenti dei guadagni esplicano i loro effetti anche sulla Cassa pensioni, e cioè dal 1. gennaio 1956, se si vuole che le stesse siano applicate indistintamente a tutti i pensionati che beneficiano di pensioni maggiorate per inclusione degli aumenti di stipendio e di supplementi nel guadagno assicurato.

Vi preghiamo quindi di voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che vi accompagniamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che completa quello concernente la concessione d'indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati statali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 1958 n. 814 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Al decreto legislativo del 17 febbraio 1958 concernente la concessione di indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati statali sono aggiunte le seguenti disposizioni :

Art. 10 bis

1. Ai pensionati docenti delle scuole maggiori, delle scuole elementari e delle case dei bambini l'indennità di rincaro è corrisposta unicamente sul guadagno stabilito dalla legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.
2. Sulle pensioni calcolate sui supplementi di stipendio assegnati dai Comuni o altri enti non è corrisposta alcuna indennità di carovita.

Art. 10 ter

Ai docenti pensionati delle scuole professionali e commerciali o altre rette da disposizioni esclusivamente comunali lo Stato non corrisponde indennità di carovita.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo a contare dal 1. gennaio 1956.